



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **18** del **18.03.2011**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco n° 1196 Prot. il 08.04.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.G.R. Piemonte 08.02.2010 N. 85-13268 – Istituto della monetizzazione per standard a parcheggio per apertura nuovo esercizio della somministrazione denominato Leon D'Oro – Valori di riferimento

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	BARBAZZA Enrico	X	
Assessore	BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco	X	
Assessore	BESANA Claudio	X	
Assessore	MUNTONI Daniele	X	
Assessore	TEMISTOCLE Paolo		X
TOTALE		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Giunta Regionale del Piemonte con propria D.G.R. n.85-13268 dell'8.2.2010 recante ad oggetto "Legge Regionale 29.12.2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" . - Art.8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei Comuni dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.", pubblicata sul BUR della Regione Piemonte n.8 del 25.02.2010 ha approvato gli indirizzi generali ed i criteri regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Gli indirizzi regionali sopraccitati indicano ai Comuni tra l'altro le norme cui attenersi da subito per consentire la trasformazione e la qualificazione del comparto regolamentando direttamente le vicende autorizzatorie giuridico amministrative per le nuove aperture, i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione, le variazioni della superficie di somministrazione nonché le attività connesse ai controlli comunali per il corretto funzionamento del mercato di riferimento;

Rilevato che sino alla adozione dei criteri comunali si applicano i criteri regionali di cui alla D.G.R. n.85-13268, alla L.R. n.38/2006 ed alle relative indicazioni interpretative (circolare regionale 13.12.2010 prot.9369);

Visto l'art. 4 dell'allegato A " Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" alla D.G.R. n. 85 – 13268 che definisce la superficie di somministrazione;

Visto l'art.8 dell'allegato A alla D.G.R. n. 85 – 13268 che prevede:

- a) al comma 2 come obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed ai fini del rilascio dei permessi a costruire, il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie da computare in relazione alla "superficie di somministrazione"
- b) al comma 3 i parametri per il calcolo del fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) al comma 5 che per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali A1, A2, A3, A4,L1 il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione e/o manutenzione (cfr circolare regionale interpretativa 13.12.2010 prot. 9369/DB1701) di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento;
- d) al comma 6 che per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità minori a rischio di desertificazione", così come definite dal precedente art.5 comma 3 dell'allegato A, non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio previsto al precedente comma 2 fatto salvo quanto prescritto dall'art.21 comma 1 n.3 della L.R. n.56/1977 e smi;

Visto l'art.5 comma 3 del più volte richiamato allegato A alla DGR . n. 85 – 13268 secondo cui "le realtà minori a rischio di desertificazione sono i Comuni con meno di 3000 abitanti o le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti...che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt.500";

Atteso che l'intero territorio comunale non raggiunge i 3000 abitanti e che ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di deroga all'obbligo del fabbisogno di posti a parcheggio risulta determinante definire il significato legislativo del termine "parti omogenee" del territorio comunale urbanizzato;

Visto sull'argomento le "Indicazioni Interpretative in data 13/12/2010 prot. 9369/DB1701 emesse dalla Regione Piemonte per l'applicazione della D.G.R. soprarichiamata secondo le quali per definirsi "realità minore a rischio di desertificazione" l'ambito territoriale deve possedere i seguenti requisiti: essere un comune o una frazione o una parte omogenea del territorio comunale urbanizzato, in tale ultimo caso specificatamente individuata dallo stesso Comune con meno di 3000 abitanti...Essere uno degli ambiti sopraindicati ed essere privi di esercizi alimentari e/o di esercizi di somministrazione in un raggio di mt.500. La logica sottesa a questa norma è che nel raggio di 500 metri dal luogo dove dovrebbe attivarsi il nuovo esercizio di somministrazione il consumatore non trovi né esercizi commerciali di generi alimentari né esercizi di somministrazione.....con esclusione della frazione, di norma individuabile sia sul piano giuridico sia sul piano fattuale, gli ambiti territoriali sopra indicati dovranno essere individuati e delimitati dai Comuni in maniera cartografica o quantomeno descrittiva con indicazione ad esempio delle strade perimetrali degli stessi;

Verificato che i criteri commerciali adottati dal Comune di Malesco con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 28.12.2007 non contengono la specifica individuazione di zona omogenea nella quale poter applicare le deroghe previste e verificato altresì che in materia di "zone territoriali omogenee" l'unico strumento comunale vigente che ne riporta l'individuazione è il PRGC;

Rilevato che l'Ufficio Tecnico ha in corso di rilascio permesso a costruire Pratica Edilizia n.3573 per interventi di Ristrutturazione Edilizia di fabbricato esistente con esecuzione di opere interne da destinare ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato Osteria Leon d'Oro, ubicato in Malesco Capoluogo all'interno del Centro Storico;

Atteso che l'area ove è previsto l'intervento risulta essere individuata quale nucleo Antico (zona territoriale omogenea) e che all'interno della medesima zona omogenea risulta l'esistenza di altri esercizi di somministrazione nel raggio di 500 mt dal luogo ove è in previsione l'esercizio di somministrazione oggetto di istanza;

Evidenziato pertanto che in base alla normativa sopra ampiamente descritta (criteri regionali di cui alla D.G.R. n.85-13268, L.R. n.38/2006, circolare regionale interpretativa 13.12.2010 prot.9369) non è consentito applicare al rilascio del permesso a costruire pratica edilizia n.3573 la deroga all'obbligo del fabbisogno di posti a parcheggio ;

Atteso che l'istituto della monetizzazione degli "standard a parcheggio", già applicato dall'Amministrazione comunale, costituisce in particolare nelle aree appartenenti al centro storico, oltretutto una facoltà anche l'unica via percorribile per autorizzare l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la cui presenza svolge una funzione sociale di servizio e di aggregazione analoga a quella realizzata dai negozi di vendita al dettaglio di vicinato di cui al D.Lgs. n. 114/98;

Ritenuto pertanto ammettere la monetizzazione del fabbisogno totale dei posti a parcheggio da computare in relazione alla superficie di somministrazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato Leon D'Oro da realizzarsi in forza di permesso a costruire n.3573;

Atteso che i valori di riferimento applicati in via generale dalla Amministrazione Comunale per la monetizzazione delle aree a parcheggio ammontano ad € 53,00 al mq.calcolati in base ai costi di realizzazione;

Ritenuto, al fine di incentivare interventi finalizzati alla rivitalizzazione dei centri storici, applicare un abbattimento del 30% sul valore di € 53 al mq. per la monetizzazione del fabbisogno totale dei posti a parcheggio da computare in relazione alla superficie di somministrazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato Leon D'Oro da realizzarsi in forza di permesso a costruire n.3573. Detto abbattimento verrà in futuro applicato per gli interventi previsti nei centri storici del Capoluogo e delle Frazioni.

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto dei contenuti della D.G.R. n.85-13268 dell'8.2.2010 recante ad oggetto "Legge Regionale 29.12.2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" . - Art.8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei Comuni dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.", pubblicata sul BUR della Regione Piemonte n.8 del 25.02.2010 con cui sono stati approvati gli indirizzi generali ed i criteri regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e della circolare regionale interpretativa 13.12.2010 prot.9369;
2. Di dare atto che in base alla normativa sopra descritta (criteri regionali di cui alla D.G.R. n.85-13268, L.R. n.38/2006, circolare regionale interpretativa 13.12.2010 prot.9369) non è consentito applicare al rilascio del permesso a costruire pratica edilizia n.3573 la deroga all'obbligo del fabbisogno di posti a parcheggio in quanto l'area ove è previsto l'intervento risulta essere individuata quale nucleo Antico (zona territoriale omogenea) nel cui interno risulta l'esistenza di altri esercizi di somministrazione nel raggio di 500 mt dal luogo ove è in previsione l'esercizio di somministrazione oggetto di istanza;
3. Di ammettere la monetizzazione del fabbisogno totale dei posti a parcheggio da computare in relazione alla superficie di somministrazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato Osteria Leon D'Oro da realizzarsi in forza di permesso a costruire n.3573, applicando un abbattimento del 30% sul valore di riferimento applicato in via generale dalla Amministrazione Comunale per la monetizzazione delle aree a parcheggio ammontante ad € 53,00 al mq.;
4. Di stabilire che l'abbattimento del 30% sui valori di riferimento per la monetizzazione delle aree a parcheggio verrà in futuro applicato per gli interventi previsti nei centri storici del Capoluogo e delle Frazioni.

5. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 18.03.2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 08.04.2011 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 05.04.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 08.04.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Malesco, 08.04.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

SALINA Dr. Antonella